

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2007 (n. 2513), del disegno di legge finanziaria 2004 (n. 2512) e del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (n. 2518):

ESAME DI ARTICOLI ED EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

Resoconto stenografico

LUNEDI' 3 NOVEMBRE 2003

(Notturna)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– AZZOLLINI (FI)Pag. 405, 406, 407 e passim

CADDEO (DS-U)408, 417

CICCANTI (UDC)416

DE PETRIS (Verdi-U)Pag. 409, 410, 411
e passim

FERRARA (FI), relatore generale sul disegno di legge finanziaria406, 407, 408 e passim

GIARETTA (Mar-DL-U), relatore di minoranza sul disegno di legge finanziaria.410

LAURO (FI)414

MARINO (Misto-Com)408, 409, 412

* MICHELINI (Aut)414, 415

MODICA (DS-U)406

* MORANDO (DS-U)407, 408, 409 e passim

* MORO (LP)407, 415

PIZZINATO (DS-U)407

STIFFONI (LP)407

TAROLLI (UDC)415

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.405, 410, 411 e passim

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Liberta' e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 2003

(Notturna)

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513, con le tabelle 1 e 2, e 2512, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Ricordo che in tale seduta era stato accantonato l'emendamento 19.5 (testo 2). Propongo pertanto di riprendere l'esame da tale proposta emendativa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, fornisco una spiegazione della riformulazione dell'emendamento 19.5 (testo 2), presentato dal Governo.

Le definizioni T-DVB (*terrestrial-digital video broadcasting*) e C-DVB (*cable-digital video broadcasting*) corrispondono alla tecnologia dei *decoder* (digitale terrestre e digitale via cavo) e sono pertanto identificative dei *decoder* per il quali è concesso il contributo. Per il principio di neutralità tecnologica, il contributo va attribuito a entrambe le tecnologie di *decoder* ed è indispensabile specificarle.

La modifica del comma 4, poi, tende a evitare che uno stesso fornitore possa, contemporaneamente e soprattutto mediante una sola offerta commerciale distorsiva della concorrenza, vendere sia il *decoder* sia la connessione alla banda larga, con il conseguente cumulo dei due contributi. Infatti, vi sono aziende che vendono solo accessi alla banda larga (che verrebbero svantaggiate) e aziende in grado sia di diffondere programmi attraverso *decoder* digitali, sia di fornire accessi a banda larga (che ne verrebbero avvantaggiate). La norma non impedisce il cumulo

dei contributi per l'acquisto da uno stesso fornitore di *decoder* e di accesso alla banda larga, purché attraverso diverse offerte commerciali.

Inoltre, nell'interesse dell'utente e dei fornitori di programmi, è stabilito l'obbligo di indicare quali programmi potranno essere visti attraverso i *decoder* digitali via cavo. Ciò in quanto il numero dei programmi diffusi dipende dagli accordi che la piattaforma via cavo digitale riesce a concludere con le diverse emittenti televisive.

Per questi motivi credo che la riformulazione dell'emendamento 19.5 (testo 2) sia condivisibile e ne raccomanderei l'approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Modica, è chiara adesso la posizione del Governo?

MODICA (*DS-U*). Sì.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 19.5 (testo 2).

FERRARA, *relatore sul disegno di legge n. 2512*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.5 (testo 2) riformulato.

(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 19.5 (testo 2)).

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta pomeridiana le proposte emendative riferite all'articolo 20 e quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo sono già state illustrate e che sono stati inoltre acquisiti i pareri del relatore e del Governo.

Ricordo, altresì, che nella seduta pomeridiana sono stati dichiarate le inammissibilità relative agli emendamenti riferiti agli articoli da 23 a 40.

Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 20.13 e 20.0.6

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2).

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto l'accantonamento dell'emendamento 20.3 (testo 2).

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 20.4 a 20.7).

Ricordo che l'emendamento 20.8 è stato ritirato dal senatore Modica nella seduta pomeridiana.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 20.9. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 20.10. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 20.11 e 20.12).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova per alzata di mano.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 20.0.2 a 20.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 20.0.6 (testo 2).

MORO (LP). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento di tale emendamento. Vorrei inoltre sapere se è possibile cancellare il riferimento alla data di stipulazione di questi prestiti agevolati per contratti di ricerca (antecedenti al 1995) per evitare di dar corso a qualsiasi forma di discriminazione.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Non credo, perché il riferimento all'anno 1995 è strettamente funzionale all'operatività della norma, la quale si riferisce a debiti già scaduti.

MORO (LP). Signor Presidente, vorrei capire meglio la portata della norma e se si deve o no includere il riferimento al 1995. Cosa significa, in pratica?

PRESIDENTE. Mi si dice che si tratta di mutui con rate scadute. Se le rate non fossero scadute, non ci sarebbe bisogno di quest'emendamento.

STIFFONI (LP). Si può intendere anche che esso si riferisca ad aziende che non abbiano stipulato mutui in data antecedente al 1995.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, cosa si intende per antecedente al 1995?

STIFFONI. Si intende dal 1968 al 1995.

PIZZINATO (DS-U). Ma stiamo parlando di un periodo di ventisette anni!

PRESIDENTE. Do lettura della nuova versione dell'emendamento 20.0.6: «Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: "Articolo 20-bis. 1. Le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, sono tenute al solo versamento, entro il 31 gennaio 2004, delle quote originarie residue con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in tre rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 31 dicembre 2004, maggiorate degli interessi legali"».

MARINO (*Misto-Com*). Ma non era stato dichiarato inammissibile?

PRESIDENTE. Sì, ma è stato riformulato, prevedendo solo la data del 2004 e non più quella del 2005.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, si tratta di mutui per la ricerca utilizzati fino al 1995, data dopo la quale non se ne sono contratti di nuovi, perché la legge non è stata più rifinanziata. Se vogliamo togliere l'indicazione della data...

MORANDO (*DS-U*). Ma sarebbe sbagliato, per una norma così.

PRESIDENTE. Gli interessi di mora ricapitalizzati si escludono e sapete che nel corso di questi anni tutti quegli interessi sono stati viziati da plurime e reiterate nullità. Come è noto, sono stati colpiti sia l'anatocismo, sia l'eccessiva onerosità dei mutui, sia altro ancora. Preciso, in ultimo, che la rata va pagata e – ripeto – si escludono gli interessi di mora ricapitalizzati.

CADDEO (*DS-U*). Come si fa ad intervenire nel rapporto che intercorre tra una banca e un qualsiasi privato? Si tratta di modalità di adempimento di rapporti contrattuali che dovrebbero rimanere unicamente sul piano interprivatistico.

FERRARA *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Non si tratta semplicemente di rapporti tra imprese e banche in senso proprio. Questi sono i famosi mutui per la ricerca, ai quali hanno fatto riferimento soprattutto i grandi gruppi, contratti tra il Ministero dell'università e il Mediocredito. Il rapporto di fatto viene instaurato soltanto con il Ministero, il quale si sarebbe dovuto far carico delle more.

Lei pensi se un rapporto del genere fosse stato gestito dalle banche: come avrebbero fatto le diverse aziende ad evitare di essere messe in mora? Sarebbe già stata avviata una procedura esecutiva. Questo perché la legislazione in oggetto non faceva riferimento alle banche; tale attività era infatti gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tramite il Mediocredito e poi affidata diret-

tamente alle banche. Proprio questa circostanza ha fatto sì che le aziende ritardassero i pagamenti, perché il rapporto non era bancario diretto ma «triangolato». In particolare, queste aziende sono tutte quelle che hanno utilizzato la normativa sulla ricerca e, in pratica, diciamo pure, l'hanno fatto in modo correlato con la COMAU; ce ne sono a Cassino, a Melfi e in Sicilia.

Non c'è bisogno della copertura perché il Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica – questo è un discorso che abbiamo già fatto l'anno scorso – non ha mai portato a residuo passivo gli interessi di mora. Il rapporto non era con le banche per cui, ad un certo punto, queste avrebbero potuto iscrivere tali poste nei residui passivi. Ciò non è mai avvenuto e l'istruttoria consentiva tale possibilità.

Ciò posto, anch'io mi associo alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 20.0.6 (testo 2) avanzata dal senatore Moro.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, sulla base di quanto sostenuto dal relatore, ritengo che l'emendamento 20.0.6 (testo 2) necessiti di una copertura finanziaria. Occorre infatti distinguere le ipotesi di rapporti gestiti in via esclusiva tra privati dai rapporti nei quali è presente un'articolazione ministeriale.

MARINO (*Misto-Com*). Però, Presidente, accantonamento per accantonamento, debbo rilevare un *deficit* di informazione. Non riesco cioè a capire se i contratti di ricerca riguardino semplicemente le imprese industriali o anche le altre. Se la norma deve andare avanti, si consideri allora l'opportunità di togliere l'aggettivo «industriali», altrimenti si tratterebbe di un'ingiusta esclusione per le altre imprese.

PRESIDENTE. Per questo abbiamo chiesto al relatore di chiarirci questo aspetto con puntualità.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 20.0.6 (testo 2), in modo che il relatore si possa fare carico di approfondire il problema.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 20.0.7 a 20.0.12*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 21 del disegno di legge finanziaria è stato stralciato.

Passiamo all'articolo 22 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 22.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 22.42 e 22.43, che penso finiranno probabilmente accantonati insieme a quelli presentati all'articolo 2, che riguardano la questione dei crediti previdenziali cartolarizzati.

Con questi emendamenti proponiamo due ipotesi di intervento: da una parte, la possibilità di rateizzazione da tre a cinque anni; dall'altra

la soppressione del comma 8, perché la norma in esso contenuta, di fatto, restringe la possibilità di applicazione delle facilitazioni alle aziende e le rende permanenti soltanto per quelle che sono state colpite da calamità naturali. La soppressione pertanto si spiega con l'intento di trovare finalmente una soluzione in via permanente.

Chiedo poi di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 22.15.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, solo per memoria, vorrei sottolineare che con l'emendamento 22.0.13 si intende affrontare la nota questione degli incapienti, che il Governo ha lasciato vergognosamente irrisolta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 22.1/1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.22, 22.24 (limitatamente alla lettera c), 22.25 (limitatamente alla lettera c), 22.26 (limitatamente all'ultimo periodo della lettera c), 22.27 (limitatamente all'ultimo periodo della lettera c), 22.29, 22.36, 22.37, 22.40, 22.41, 22.47, 22.49, 22.55, 22.56, 22.57, 22.59, 22.60, 22.62, 22.64, 22.65, 22.80, 22.0.18, 22.0.19 e 22.0.2; per delega gli emendamenti 22.50/1, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53 e 22.54; per materia gli emendamenti 22.67, 22.68 e 22.0.7. L'emendamento 22.23 è stato dichiarato improcedibile.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, naturalmente ad eccezione dell'emendamento 22.32 da me presentato, che è una semplice proposta di *drafting*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere concorde con quello del relatore.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 22.7, identico agli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10, al 22.15*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.16.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 22.16 chiede che vengano estesi anche al settore della pesca e dell'acquacoltura i sostegni di cui all'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, perché fino ad oggi, in sede di programmazione negoziata, non vi è mai stata l'approvazione di un progetto in questo settore.

Vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo prendessero in seria considerazione tale questione.

(*Posto ai voti, è respinto l'emendamento 22.16*).

MORANDO (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova per alzata di mano.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 22.17 al 22.21 e, per la parte ammissibile, gli emendamenti dal 22.24 al 22.27. Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti dal 22.28 al 22.31. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 22.32. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 22.33 al 22.42).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.43.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, si tratta di questioni che avevamo già affrontato in precedenza e ci era stato detto che tutti gli emendamenti sulle cosiddette «cartelle pazze» sarebbero stati accantonati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quella però era un'altra questione, che riguardava gli SCAU e le cartolarizzazioni.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Con i commi 7 e 8 dell'articolo 22 vengono di fatto concesse le rateizzazioni per i contributi previdenziali solo alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi eccezionali o calamità naturali. Di tale questione si sono occupati anche i colleghi Caddeo e Battaglia ed era stato detto che gli emendamenti su tale materia sarebbero stati accantonati per cercare una soluzione. Lo ricordo perché proprio in quell'occasione ho richiamato espressamente questo emendamento all'articolo 22.

PRESIDENTE. Onestamente, senatrice De Petris, la questione che lei sta sollevando non era stata posta alla nostra attenzione. Riconosco che si tratta di un aspetto importante.

MORANDO (*DS-U*). La senatrice De Petris ha segnalato un emendamento che sembra piuttosto rilevante.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento 22.43 si possa accantonare perché, come l'emendamento 22.42 precedentemente respinto, verte su argomenti correlati trattati da altre proposte di modifica agli articoli 1 e 3 già accantonate.

In particolare, l'emendamento 22.43 è finalizzato all'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle misure agevolative connesse al verificarsi di eventi eccezionali.

Se non ci sono osservazioni, pertanto l'emendamento 22.43 è accantonato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 22.44 al 22.0.8 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.0.9.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei segnalare all'attenzione del relatore questo emendamento, con il quale si estende il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale anche alle risorse forestali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Tra l'altro, viene previsto che le opere destinate prioritariamente alla prevenzione degli incendi boschivi costituiscano oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. Inoltre, si rendono interamente deducibili le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sempre relativamente alle risorse forestali.

Desidero segnalare all'attenzione del relatore questo emendamento sulla cui formulazione definitiva, eventualmente, si potrebbe anche ragionare.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. L'emendamento è molto apprezzabile, ma l'onere che ne deriva induce ad esprimere un parere contrario, così da rimandare a periodi di maggiori disponibilità di risorse la copertura di una spesa stimata in circa 260.000 euro.

MARINO (*Misto-Com*). Si tratta di agevolazioni fiscali come per altri beni culturali, non è una grande cifra!

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. È stata fatta una valutazione in base alla quale la copertura prevista è insufficiente. Ad ogni modo ribadisco il parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 22.0.9 a 22.0.15).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 23.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 23.1 e 23.2. Il primo riguarda il fermo pesca, l'unica misura oggi a nostra disposizione per la salvaguardia delle risorse marine, tra l'altro riconosciuta e approvata dalla Comunità europea per il Mediterraneo. Non sono mai state stanziare risorse per sostenere il fermo pesca e proprio la mancanza di risorse non ne consente l'applicazione nel Mar Tirreno. L'e-

emendamento è quindi finalizzato ad una dotazione finanziaria per tale scopo.

L'emendamento 23.2 riguarda la possibilità, prevista dal decreto legislativo n. 226 del 2001, di stipulare convenzioni con associazioni di categoria per la promozione di tecnologie ecosostenibili e per la messa a punto di sistemi di controllo della tracciabilità. Tali convenzioni nel settore della pesca non sono mai decollate per mancanza di risorse; sarebbe quindi il caso, in questa legge finanziaria, di cominciare a pensare a questo problema, visto che sta per entrare in vigore il regolamento sulla tracciabilità dei prodotti.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.0.1 si intende illustrato.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 23.0.2 e 23.0.3.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 23.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

(Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 24.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 24.1, 24.16 e 24.17 hanno tutti e tre, ovviamente con modalità diverse, la finalità di assegnare risorse alla realizzazione di nuove opere idriche, vista la situazione che abbiamo affrontato nello scorso anno e con la speranza che essa non si riproponga (ma di questo siamo poco convinti, purtroppo).

L'emendamento 24.1 prevede il finanziamento di 50 milioni di euro anche per il 2004, perché le opere risultano finanziate solo per il 2005 e il 2006.

L'emendamento 24.16 è a mio parere fondamentale perché nel giugno scorso finalmente dopo tanto tempo è stato approvato il decreto applicativo per il recupero a fini idrici delle acque reflue depurate, ma non vi sono risorse per finanziare tutte le opere di adduzione indispensabili per ricondurre le acque alle zone da irrigare. Già è occorso moltissimo tempo perché il Ministero dell'ambiente emanasse il decreto e adesso non vi sono risorse sufficienti.

L'emendamento 24.17 riguarda un recente decreto-legge sulle calamità naturali, che ha istituito il Fondo per il risparmio idrico ed energetico in agricoltura, anch'esso privo di risorse finanziarie.

Tutti e tre gli emendamenti tentano di dare un minimo di concretezza finanziaria ai provvedimenti a cui si fa riferimento, che sono stati, tra l'altro, sbandierati come una delle risposte del Governo alla crisi idrica del Paese.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 24.24.

La proposta è intesa a modificare il comma 5 dell'articolo 24 per ragioni di carattere istituzionale. Con questo comma, infatti, si stabilisce la procedura per la presentazione al CIPE del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, la quale prevede che il Ministero dell'ambiente attenda alla formulazione del Programma stesso di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, «sentita» la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, la Conferenza permanente, che viene semplicemente «sentita», viene collocata in una posizione di inferiorità rispetto ai Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante in questa materia le Regioni abbiano competenza primaria.

Ecco perché noi proponiamo che il Programma venga formulato anche «d'intesa con» la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ci sembra, infatti, che la proposta sia perfettamente in linea con il dettato costituzionale.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma all'emendamento 24.7.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con le seguenti eccezioni. Ascoltato l'intervento del senatore Michelini, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.23 e 24.24, che sono identici. Inoltre, sono naturalmente favorevole all'emendamento 24.20, a mia firma.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 24.20. Sugli emendamenti 24.23 e 24.24 è contrario perché un conto è dire «sentita» la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un altro conto è dire «d'intesa con» la Conferenza stessa. Stabilire l'intesa vuol dire non fare mai nulla perché questo è un organo pletorico, che non funziona: tutti i casi possibili di malfunzionamento di un organo sono presenti in quella sede. Quindi operare «d'intesa» con la Conferenza Stato-Regioni significa non avere mai a disposi-

zione queste risorse e farle andare in economia. Di conseguenza, inviterei i senatori Tarolli e Michelini a ritirare gli emendamenti 24.23 e 24.24.

Su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, in considerazione dell'orientamento espresso dal rappresentante del Governo ritiro l'emendamento 24.23.

MORO (*LP*). Signor Presidente, a titolo di precisazione per quanto riguarda la copertura, riformulo l'emendamento 24.32, specificando che la copertura dell'emendamento stesso è riferita alla quota del Fondo speciale per la parte concernente i limiti di impegno per le annualità ivi previste.

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 24.27 (limitatamente alla lettera «c» del comma 6-*bis*), 24.31 (limitatamente al comma 6-*bis*) e 24.0.8.

Ricordo inoltre che sono stati ammessi con riserva gli emendamenti 24.2 (nel presupposto, ove accolto, dell'adeguamento della copertura riferita alla Tabella B), 24.11 (nel presupposto, ove accolto, dell'adeguamento della copertura riferita alla Tabella B), 24.13 (l'ammissibilità è condizionata all'inserimento, al comma 4-*bis*, dopo le parole «pressione fiscale», delle seguenti: «nel limite massimo di spesa annuo di 10 milioni di euro,») e 24.0.3 (nel presupposto della copertura riferita alla Tabella A, a valere proporzionalmente su tutte le rubriche, in caso di accoglimento).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.5 (testo 2), 24.3, di identico contenuto degli emendamenti 24.4 e 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13 (testo 2), riformulato per soddisfare le condizioni di ammissibilità, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18 e 24.19. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.20. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 24.20a a 24.22).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 24.23 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento 24.24.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, ho compreso le ragioni che sono state rappresentate dal sottosegretario Vegas, però sono ragioni pratiche, che non credo sotto il profilo strettamente giuridico possano essere considerate idonee a risolvere un problema che è di stretta competenza.

Infatti, dire «sentita la Conferenza» significa sostanzialmente declassare le competenze delle Regioni rispetto al concerto dei Ministeri. Se volessimo mettere ambedue gli enti sul medesimo piano, dovremmo dire che non c'è il concerto dei Ministeri, ma che anche gli altri Ministeri sono solo «sentiti»; perlomeno faremmo un ragionamento di parità. Diversamente parrebbe che i Ministeri funzionano benissimo e che la Conferenza non funziona.

Non solo. Ritengo che, se si scrivesse «d'intesa», magari la Conferenza si sentirebbe maggiormente responsabilizzata perché, quando si tratta semplicemente di dare un parere, va da sé che il livello di attenzione al problema con tutta probabilità non è uguale a quello che può corrispondere a una prospettiva di maggiore responsabilità.

Mantengo quindi l'emendamento 24.24, a meno che non ci sia la disponibilità – come ho detto – a modificare la previsione dell'apporto dei Ministeri.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 24.24 a 24.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 24.0.6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quest'emendamento forse si può ritirare perché la previsione a cui si riferisce è già contenuta nel decreto-legge n. 269.

PRESIDENTE. Lo ritira, senatore Ciccanti?

CICCANTI (*UDC*). Lo ritiro, signor Presidente.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.0.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 25.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, siccome l'articolo 25 istituisce come strumento principe della promozione dei prodotti tipici agroalimentari la società per azioni «BUONITALIA», vorrei ricordare che l'Italia, insieme al Portogallo, è l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

Ne abbiamo discusso varie volte, anche durante il dibattito sul riordino del Corpo forestale dello Stato. La disfida tra i due Ministeri, quello della salute e quello delle politiche agricole e forestali, continua e ad oggi non abbiamo un segno che indichi il raggiungimento dell'obiettivo. Tra l'altro, come candidare Parma a sede dell'Agenzia europea se non abbiamo neanche istituito la nostra Agenzia nazionale?

Con l'emendamento proponiamo pertanto l'istituzione di un'apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si tratta di uno strumento assolutamente indispensabile. Credo infatti che, proprio per la grande enfasi che è stata data in questo articolo alla

tutela dei prodotti tipici agroalimentari e alla sicurezza alimentare, sarebbe fondamentale cominciare ad avviare, in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, un'agenzia indipendente, quindi una vera e propria Autorità e non una specie di coordinamento surrettizio all'interno dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 25.8 (limitatamente al comma 1-*bis*) e 25.9.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Circa l'emendamento illustrato dalla senatrice De Petris, in effetti il problema della sicurezza agroalimentare è concreto e l'indicazione ci giunge da un regolamento europeo. Tuttavia, se non ricordo male, parte delle disposizioni di tale regolamento sono state recepite dagli istituti zootecnici e comunque c'è un'azione del Ministero della salute volta ad istituire all'interno delle unità territoriali locali strutture a tal fine destinate.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 25.1 a 25.0.2*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 26 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 26.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 26 è di enorme importanza, riprende Sviluppo Italia e la riporta, con l'ISMEA, sotto le dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. Dopo aver fatto grande fatica per omogeneizzare questi enti e farne uno solo con Sviluppo Italia, si torna al punto di partenza. Sfugge completamente l'effetto che questa operazione può avere sullo sviluppo. Forse si vuole dare qualche finanziamento al Ministero in questione per il controllo. Noi proponiamo l'abrogazione di questa iniziativa, in omaggio all'idea della Casa delle libertà di ridurre la burocrazia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili, per copertura finanziaria, l'emendamento 26.0.4 e, per materia, l'emendamento 26.0.7.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, ho soltanto un ricordo da riportare alla Commissione: l'apprezzamento reso dai sindacati sull'articolo in questione durante una delle au-

dizioni sui documenti di bilancio. Esprimo pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 26.4 è stato ritirato dal proponente.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 26.1 a 26.0.6*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 27 e ai relativi emendamenti, nonché a quello volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo il medesimo articolo 27, che si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 27.4, a mia firma, con il quale si intende semplicemente aggiungere, dopo la parola «importazione», anche la parola «esportazione».

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il discorso è un po' complicato da una fattispecie. È ovvio che il Governo è favorevole all'emendamento del relatore, che prevede di aggiungere anche la parola «esportazione». Tuttavia se ci limitassimo a dire che l'importazione, l'esportazione ovvero la commercializzazione costituiscono reato eccetera, puniremmo anche il caso di chi va a Hong Kong, compra un orologio di marca contraffatta e poi torna in Italia, il che francamente è forse un po' eccessivo. Probabilmente una formulazione simile a quella degli emendamenti 27.1 o 27.2, a condizione di aggiungere il riferimento alle esportazioni, sarebbe migliore. Non so cosa pensi il relatore al riguardo.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Avrei voluto soffermarmi sull'emendamento 27.1; il fatto però che nessuno dei firmatari lo abbia illustrato mi ha impedito di farlo. Se però il Governo valuta positivamente il contenuto di tale emendamento, anche io posso modificare il mio parere al riguardo.

MORANDO (*DS-U*). C'è però un problema, Presidente. In sede di manovra finanziaria ci siamo sempre trovati di fronte ad una resistenza radicale a modificare il codice civile o il codice penale. Si dice addirittura che, in considerazione della *ratio* delle norme di contabilità, tale circostanza sarebbe da considerarsi vietata. È come se si modificassero le condizioni di partenza con le quali si legifera. Credo quindi che intervenire in legge finanziaria per modificare il codice penale costituirebbe un precedente piuttosto discutibile e pertanto da evitare.

PRESIDENTE. Ritengo molto pertinenti le sue osservazioni, senatore Morando. Voglio soltanto aggiungere che ho dichiarato ammissibili tali emendamenti solo perché afferivano al testo della finanziaria; in altri casi, francamente, queste proposte sarebbero state sanzionate. Comunque, trattandosi di una modifica del codice penale, vorrei invitare la Commissione a bocciare tali emendamenti con la motivazione specifica della pertinenza propria della Commissione di merito allorché si interviene sui codici in generale, in particolare sul codice penale.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Qui però l'articolo fa già riferimento al codice penale.

MORANDO (DS-U). Però si dice che questo è applicato così com'è, non che lo si modifica.

PRESIDENTE. Mi è stata appena segnalata una questione che vorrei porre all'attenzione della Commissione: questi emendamenti sono il prodotto del recepimento di alcune condizioni che la Commissione giustizia aveva rassegnato nel suo rapporto alla nostra Commissione.

MORANDO (DS-U). È possibile, perché c'è anche un emendamento identico dell'opposizione e cioè il 27.2.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che, ove si tratti del recepimento di un parere espresso dalla Commissione di merito, è stato fatto un esame preliminare della questione.

MORANDO (DS-U). Per risolvere il problema basterebbe modificare l'emendamento 27.4 del relatore, inserendo tale dizione: «e l'esportazione ai fini commerciali o a fini di commercializzazione», eccetera.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Morando è fondata: in questo modo otterremo lo stesso risultato senza violare una prassi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono d'accordo. Con questa modificazione si potrebbero prevedere tutti i casi.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, in considerazione del dibattito testé svolto modifico l'emendamento 27.4 nel modo seguente: «Al comma 1, dopo la parola: "importazione" aggiungere le seguenti: "e l'esportazione ai fini di commercializzazione"».

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole a tale formulazione.

MORANDO (DS-U). In questa formulazione l'emendamento può essere approvato.

PRESIDENTE. Raggiungiamo pertanto questa intesa, che mi sembra corretta: non modifichiamo il codice penale ma recepiamo la sostanza delle osservazioni della 2^a Commissione permanente.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 27.1 a 27.3. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 27.4 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 27.5 a 27.01).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, propongo di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Poiché non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

I lavori terminano alle ore 22,50.